



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Ministero della Giustizia

Presidenza e Segreteria

Prot. n° 2959/2009
AS/amp

16/07/2009
Roma

Spett.li
Consigli degli Ordini Provinciali
dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali

LORO SEDI

Circolare n. 14/2009

Oggetto: Procedura per il rinnovo, tramite elezioni, dei Consigli degli Ordini Provinciali: Chiarimenti.

A seguito di richieste di chiarimenti, rispetto alla circolare n. 10/2009 sulla corretta formulazione della scheda elettorale per le prossime elezioni, si precisa quanto segue:

Il DPR 169/2005 all'art. 2 indica la composizione dei consigli territoriali che sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi Albi pari a:

- a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
- b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;
- c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;
- d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

I predetti Consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato A 1 del citato DPR 169/2005, ovvero prevedendo un numero di Consiglieri iscritti alla sez. B proporzionale al numero di iscritti all'Albo di tale sezione.

La scheda elettorale deve, a norma del comma 11), art. 3 del DPR 169/2005, prevedere un numero di righe pari a quello dei Consiglieri da eleggere. Ogni iscritto all'Albo, in base all'art. 2, comma 3 del DPR 169/2005, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza, può votare l'intero Consiglio.

Ne consegue che possono verificarsi i seguenti casi:

- 1) **Albo privi di iscritti alla Sez. B.** La scheda conterrà un numero di righe pari a quello dei Consiglieri da eleggere, in base all'art. 2, comma 1) del DPR 169/2005, senza necessità di ulteriori precisazioni.
- 2) **Albo con iscritti alla Sez. B.** La scheda conterrà un numero di righe pari a quello dei Consiglieri da eleggere ripartite tra quelle destinate ai Consiglieri rappresentanti la Sez. A e quelle destinate ai Consiglieri rappresentanti la Sez. B.

Nell'eventualità che non pervengano candidature da parte di iscritti alla Sez. B, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile (ai sensi dell'art. 3, comma 18 del DPR 169/2005). Ne consegue che, in tal caso, sarà opportuno integrare presso il seggio l'elenco dei candidati alla Sez. A con i nominativi di tutti gli iscritti all'Albo della Sez. B, precisando che ciò viene effettuato per il combinato disposto dai commi 12) e 18) dell'art. 3 del DPR 169/2005.

Per quanto attiene lo spoglio vale quanto già enunciato con la precedente circolare ovvero:

- Qualora non vi sia neppure un voto per gli iscritti alla Sez. B dell'Albo, il posto in Consiglio riservato al rappresentante della Sez. B viene assegnato al primo dei non eletti della Sez. A.
- La scheda con numero di voti inferiore al numero degli eleggibili può essere considerata valida limitatamente ai voti espressi (in tal senso si è espresso il Consiglio di Stato nel parere reso in sede consultiva il 18 aprile 2005). L'eventuale occupazione del rigo destinato al Consigliere della Sez. B con nome di appartenente alla Sez. A viene considerato non apposto in base all'art. 3, comma 11) del DPR 169/2005: "Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti ai Consiglieri da eleggere".

Si ricorda, inoltre, che i Consigli degli Ordini Provinciali sono tenuti ad indire le elezioni entro 50 gg. dalla data di scadenza del Consiglio e pubblicare l'avviso di comunicazione delle elezioni nel sito del Consiglio Nazionale. A tale scopo si invitano i Consigli Provinciali a trasmettere alla Segreteria del Consiglio Nazionale la delibera di avviso di Convocazione per la relativa pubblicazione.

Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Agr. Andrea Sisti

